



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESIDENZIALE N. 3/16/PRES

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

(PROC. N. 290/DDA/AR – <https://carazzolo.wordpress.com>)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/632, pervenuta in data 1 febbraio 2016 (prot. n. DDA/0000194), è stata segnalata dal sig. Josè Machado Sales Grade, in qualità di legale rappresentante del licenziatario dei diritti di traduzione e distribuzione per il territorio italiano, la società Giunti O.S. Organizzazioni Speciali, la presenza di un'opera di carattere editoriale, denominata “*MMPI-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2*”, sul sito *internet* <https://carazzolo.wordpress.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. La società Giunti O.S. Organizzazioni Speciali ha provato di aver acquisito i diritti di utilizzazione ora detti tramite licenza dalla University of Minnesota Press;
2. dalla visione del sito oggetto di istanza, è risultato che alla pagina *internet* https://carazzolo.files.wordpress.com/2012/11/test_minnesota.doc era effettivamente resa disponibile l'opera suddetta, in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 della legge n. 633 del 1941;
3. dalle verifiche condotte sul sito oggetto di istanza è risultato altresì quanto segue:
 - il nome a dominio risulta registrato verosimilmente dalla società Automattic, Inc., con indirizzo di posta elettronica domainsautomattic.com, con sede in 60, 29th Street, 343, San Francisco, California, USA e indirizzo *e-mail* abusecomplaints@markmonitor.com; il sito risulta gestito dal sig. Gianni Carazzolo, *e-mail* carazzolo@gmail.com;
 - i servizi di *hosting* e i *server* impiegati risultano verosimilmente afferenti alla medesima società Automattic, Inc., localizzati a San Francisco, California, USA;
4. con comunicazione del 9 febbraio 2016 (prot. n. DDA/0000321), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 290/DDA/AR relativo all'istanza DDA/632, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 della legge n. 633 del 1941;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. considerata la localizzazione all'estero dei server ospitanti il sito oggetto dell'istanza, dell'avvio del procedimento n. 290/DDA/AR è stata data comunicazione ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo e alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i server impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti, nel caso di specie, dal 9 febbraio 2016, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria è risultato che, alla pagina internet segnalata, è tuttora resa disponibile l'opera editoriale intitolata "*MMPI-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2*";
8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei server impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato una sola opera di carattere editoriale diffusa in presunta violazione del diritto d'autore;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito <https://carazzolo.wordpress.com>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione servizi e prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

DECRETA

l'archiviazione degli atti relativi all'istanza DDA/632 e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani